

**SULLE CONDOTTE DI SUPPORTO AL TERRORISMO:
RIFLESSIONI SULLA *VIS ATTRACTIVA* DELL'ART. 270-BIS CP**

di Gaetana Morgante e Roberta De Paolis

(Ordinaria di Diritto penale e Allieva perfezionanda in Diritto penale
presso l'Istituto *Dirpolis*, Diritto, politica e sviluppo,
Scuola Superiore Sant'Anna)

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi. - 2. Genesi ed evoluzione dell'art. 270 *bis* Cp. - 2.1. L'Italia e il terrorismo internazionale - 3. Sulla controversa nozione di partecipazione a gruppo terroristico. - 4. Le "convergenze parallele" tra associazione di tipo mafioso e terroristica. - 4.1. La condotta di partecipazione all'associazione a delinquere di tipo mafioso. - 4.2. La condotta di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. 5. La definizione *in action* della condotta partecipativa: verso la diversificazione delle soluzioni interpretative. - 6. La partecipazione a gruppo terroristico attraverso la "cruna dell'ago" della tipicità penale. - 7. Il ricorso storico del modello causale: per un'interpretazione conservativa delle ipotesi di reati "satellite" dell'associazione con finalità di terrorismo.

1. La definizione della partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale richiama alla mente e alla pratica del penalista numerose questioni problematiche che dai principi cardine del sistema, dalla legalità alla colpevolezza, scorrono lungo il solco dell'interpretazione dei requisiti sostanziali della fattispecie fino a giungere alla gestione processuale dell'accusa di aver supportato un gruppo criminale dedito ad una delle più drammatiche forme di criminalità emerse a livello globale negli ultimi due decenni. Oltre a questioni propriamente giuridiche intervengono, poi, suggestioni metagiuridiche legate all'allarme sociale destato dalla messa in pericolo dei fondamentali dei sistemi democratici e alla conseguente, sempre in agguato, tendenza ad indulgere verso

forme di attenuazione quando non perfino di sospensione delle garanzie nei confronti di coloro che siano sospettati di aver preso parte e contribuito al programma criminale delle associazioni di cui all'art. 270-bis Cp. Molte e complesse questioni che, tuttavia, convergono – per prendere a prestito una metafora evangelica - nella “cruna dell’ago” della delimitazione della partecipazione ad associazione terroristica. L’adozione di chiavi di lettura in varia guisa estensive o restrittive con la conseguente mobilità degli equilibri e dei rapporti di forza tra la fattispecie partecipativa e le altre ipotesi di reati terroristici rispetto a quest’ultima complementari offre altresì l’opportunità di riflettere su analogie e differenze con altre già conosciute fattispecie associative e sulla “sostenibilità” di alcune soluzioni ermeneutiche elaborate dalla nostra giurisprudenza con riguardo a diversi fenomeni di associazionismo criminale sviluppatosi a livello nazionale. Scopo di questo scritto è, dunque, quello di riflettere su alcune possibili opzioni interpretative della partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale che tengano conto della forza attrattiva che questa ipotesi è in grado di esercitare sull’intero sistema di prevenzione e contrasto adottato a livello nazionale ed internazionale. Ripercorrendo nelle sue tappe fondamentali il lungo e faticoso percorso seguito da dottrina e giurisprudenza nella definizione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta prevista e punita dall’art.270-bis Cp si valuterà l’opportunità di valorizzare alcune categorie concettuali forse idonee a ristabilire un sostenibile equilibrio tra rigore repressivo e tutela delle garanzie.

2. L’art. 270 bis fu introdotto nel nostro codice penale dall’art. 3 d.l. 15.12.1979 n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica*). Il riferimento all’associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico collocava la fattispecie di nuovo conio in una prospettiva, eminentemente nazionale, di contrasto ad un fenomeno che, eterogeneo e fortemente intriso di elementi di carattere politico, rimaneva prettamente “italiano”. I gruppi criminali di riferimento si sviluppavano, infatti, in ambiti territoriali prevalentemente concentrati nelle zone del nord-ovest e del centro del paese, oltre ad essere caratterizzati da importanti differenze ideologiche ed operative in ragione delle diverse anime che ne alimentavano le fila. Se il terrorismo di sinistra era più impegnato in azioni di propaganda e prediligeva i ferimenti in agguato ed in minor misura gli omicidi, quello di destra operava più frequentemente attraverso lo stragismo. Inoltre, all’interno delle stesse correnti esistevano compagini con storie e fasi costitutive diversificate in base ai gruppi criminali coinvolti, le tipologie di attentati, l’intensità della violenza e più in

generale variabili sia interne che esterne alle stesse formazioni terroristiche. In definitiva, seppur in un contesto profondamente articolato, il legislatore italiano degli anni Settanta aveva dovuto affrontare un terrorismo sorto per ragioni politiche prettamente interne.

Non erano, invero, escluse interazioni con organizzazioni eversive di diversi Paesi ma esse si sviluppavano su di un piano logistico-operativo che non si evolveva mai in forme di vere e proprie “committenze” di attentati da parte di soggetti di provenienza estera¹.

Analogamente all'Italia, anche altri ordinamenti europei hanno subito l'azione di forme terroristiche veicolate da diverse matrici interne: si pensi, per limitarsi solo ad alcuni esempi, alle forze etno-nazionaliste e separatiste dell'ETA spagnola o dell'IRA nel Regno Unito, sino alla Frazione dell'Armata Rossa nella Germania Ovest. Da questo angolo visuale, la soluzione italiana si poneva in linea di continuità con l'attitudine della comunità internazionale la quale, riluttante all'elaborazione di principi astratti e generali, prediligeva un approccio settoriale finalizzato a rispondere di volta in volta ai fenomeni di terrorismo domestico. La parcellizzazione nazionale della declinazione del fenomeno terroristico si traduceva nella comune difficoltà a giungere ad una sintetizzazione definitoria, per così dire, sovranazionale di contenuti ideologici che rimanevano anch'essi prevalentemente confinati alle realtà dei singoli ordinamenti. Il fenomeno terroristico rimaneva, dunque, radicalmente legato a contingenze storico-politiche che ne influenzavano significativamente anche la definizione, e la declinazione per lo più nazionalistica, del sistema di contrasto².

Se, dunque, in estrema sintesi fino agli anni Settanta poteva dirsi pacifica la dimensione “domestica” del terrore, è solo successivamente che quest'ultimo ha assunto connotazioni talmente inedite da mutare radicalmente il quadro della minaccia: scopi, mezzi, luoghi, autori, vittime, preparazione, consumazione ed effetti delle condotte cominciarono a riguardare in modo diretto e non più marginale Stati diversi³ sviluppando sempre di più una modalità operativa transnazionale.

Mentre in precedenza il terrorismo aveva rilevanza internazionale solo eventuale in ragione di elementi connessi essenzialmente al tema dell'applicazione della legge penale nello spazio, come, per limitarsi alle questioni più

¹ G. Pasquino, *La prova delle armi*, Bologna 1984, 97 ss.

² A.F. Panzera, *Terrorismo (diritto internazionale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano 1992, 370.

³ G. Pisapia, *Terrorismo: delitto politico o delitto comune?* in *GP* 1975, 258 ss.

frequentemente in considerazione, nei casi di fuga all'estero del reo o diversa cittadinanza tra soggetto attivo e vittima del reato, si è nel tempo fatta strada una violenza sempre più sradicata da vicende politiche domestiche o specifiche appartenenze territoriali, trattandosi piuttosto di movimenti ideologicamente ed operativamente proiettati oltre i confini nazionali e caratterizzati da modalità estranee ai tradizionali attacchi.

In questo senso, viene gradualmente in considerazione quel terrorismo sorto a crocevia tra la progressiva diffusione di un forte integralismo religioso nei paesi di cultura musulmana e l'irrisolta questione mediorientale, contraddistinto da elementi tanto peculiari da risultare davvero *disruptive* rispetto a canoni interpretativi ampiamente modellati e consolidati sulla *facies* del terrorismo politico-territoriale.

In primo luogo, si tratta di un terrore che fonda il suo nucleo motivazionale - a livello collettivo ed individuale - su fondamenti di matrice religiosa, richiamando gli aspetti, innegabilmente utili ad aiutare a collocare e comprendere storicamente lo sviluppo del fenomeno, relativi alle radici sociali e politiche a mo' di elementi ancillari rispetto ad una cornice narrativa saldamente ed eminentemente ancorata ai principi di un credo⁴. È dunque nel marcato ed autonomo ruolo del messaggio religioso che si comprende la straordinarietà del terrorismo islamico. In evidente discontinuità con il terrorismo politico-domestico si profila un'ideologia non connessa con una singola zona di conflitto ma identificata piuttosto con le condizioni - invero fortemente intrise di "reale" e di "narrato" - del mondo musulmano universalmente considerato, così in grado di nutrire in un contesto ormai *cross-border* schiere di autori incoercibili al dialogo ed incapaci di distinguere religione e politica, scelte morali ed obblighi di condotta di vita⁵. Tuttavia, malgrado l'esclusiva finalità di islamizzazione radicale della società, anche il terrorismo di matrice islamista individua un universo nel quale possono essere riscontrate varie correnti di pensiero ed azione, oltre che un numero imprecisato di organizzazioni.

Orbene, ai fini, che qui interessano, di analisi del fenomeno sul piano della qualificazione giuridico-penale, viene in considerazione una struttura organizzativa assolutamente *disruptive* rispetto ai canoni associativi tradizionali in

⁴ G. Kepel, *Terreur dans l'Hexagone. Genèse du Djihad Français*, Parigi 2015, 18 ss.

⁵ M. Donini, *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi ad esorcizzare*, in *Studi Questione Criminale* 2007, 66: «(...) un tipo d'autore incoercibile al dialogo, insuscettibile di accettare lo Stato di diritto e i diritti fondamentali quale base di riconoscimento reciproco dell'ordinamento e della società civile.»

quanto di natura “cellulare” o “a rete”, caratterizzata da estrema flessibilità, in grado di rimodularsi a seconda delle esigenze pratiche di volta in volta emergenti, potendo così agire contemporaneamente in più paesi, anche in tempi diversi e con contatti discontinui o sporadici all’interno della confederazione informale delle cellule⁶. È dunque dagli anni Ottanta che la comunità internazionale è stata messa dinanzi alla necessità di confrontarsi con l’esistenza di una struttura criminale fluida che si è concretizzata prima in attacchi di natura suicida, passando per i dirottamenti di aerei e navi, sino alle forme “spettacolari” che hanno trovato il loro apice negli attentati di New York e Washington dell’11 settembre 2001.

Di conseguenza, quello che inizialmente era l’interesse alla sicurezza aerea e marittima o, tutt’al più, alla stabilità delle relazioni diplomatiche, ben presto si converte nell’urgenza di proteggere interessi il cui significato di valore fatalmente supera i confini di un ordinamento nazionale per accedere alla sicurezza collettiva ed internazionale⁷. In definitiva, a dispetto del consolidato approccio settoriale in materia, sorge la stringente necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati a favore della creazione di un nuovo sistema di contrasto modellato su *standard* normativi internazionali idonei a modellare, a cascata, un apparato preventivo e repressivo di condotte che la stessa comunità degli Stati avverte in termini di minaccia globale e non più esclusivamente domestica.

2.1. È in seno a questo mutato contesto che il legislatore italiano ha avvertito la necessità di una strategia unitaria avverso forme violente di attacco ad istituzioni democratiche estranee all’ordinamento costituzionale italiano⁸, aprendo alla possibilità di sanzionare le associazioni con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico anche laddove il programma di atti violenti riguardasse uno stato estero⁹.

In origine il d.l. n. 374/2001 prevedeva l’introduzione di una nuova disposizione (collocata immediatamente a ridosso di quella già esistente) che disciplinasse autonomamente la fattispecie di terrorismo internazionale ma immediata fu la presa d’atto delle non poche criticità legate al coordinamento

⁶ M. Pelissero, *Delitti di terrorismo*, in *Reati contro la personalità dello Stato e contro l’ordine pubblico - Trattato teorico pratico di diritto penale*, a cura di M. Pelissero, Torino 2010, 188.

⁷ G. Grasso, *Comunità europee e diritto penale*, Milano, 1989, 6.

⁸ Cfr. Relazione Governativa al Decreto legge 374/2001, in www.giustizia.it.

⁹ Cass., 1.6.1999 Abdaoui Youssef ed altri in *Dir. pen. e proc.* 2000, 485 s. In dottrina, *ex multis*: P.L. Vigna, *La finalità di terrorismo ed eversione*, Milano 1981, 38; E. Rosi, voce *Terrorismo internazionale*, in *Dig. disc. pen.*, Torino 2005, 1638.

interpretativo tra la fattispecie di nuovo conio ed il preesistente art. 270 *bis* Cp¹⁰. In quest'ultimo senso, emergevano, tra le altre, difficoltà circa la punibilità delle associazioni terroristiche non connotate da finalità di eversione: difatti, ferma restando l'inapplicabilità dell'art. 270 *bis* Cp, esse avrebbero trovato collocazione nell'ipotesi di associazione per delinquere comune (art. 416 Cp) aggravata dalla finalità di terrorismo di cui all'art. 1 d.l. 625/1979, con il rischio di confezionare due fattispecie astrattamente sovrapponibili ma con due ambiti applicativi diversi. Di conseguenza, in sede di approvazione della l. 438/2001, il Parlamento preferì riscrivere integralmente l'art. 270 *bis*, stabilendo nel co. 3 che la finalità di terrorismo ricorre *anche quando gli atti di violenza sono posti in essere contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale*.

L'inserimento della fattispecie così riformata nel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato suscitò perplessità in ordine all'individuazione del bene giuridico tutelato: se nei casi di terrorismo interno il referente obiettivo della tutela si riferiva inequivocabilmente agli interessi basilari di una convivenza sociale nelle sue forme istituzionali¹¹, *quid iuris* per quelli di natura internazionale? In altre parole, appariva, già sul piano interpretativo, più arduo che il nostro ordinamento proteggesse con lo strumento penale l'integrità politica, economica e sociale di un Paese straniero, posto che un interesse così definito mal si attagliava ai fondamentali del *commitment* punitivo statale¹². Il superamento di tale questione interpretativa poteva avvenire solo per il tramite della definitiva emancipazione del nostro ordinamento da un approccio esclusivamente interno al problema del terrorismo, intendendo lo Stato italiano alla stregua di un soggetto pubblico inserito in una comunità internazionale tenuto a reprimere qualsiasi condotta violenta in grado di mettere in pericolo la sicurezza internazionale e la pacifica convivenza di popoli e ordinamenti.

3. Il dilagante sviluppo del terrorismo internazionale ha condotto il legislatore italiano a costruire un sistema di contrasto nel quale indubitabilmente campeggia il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione ed il

¹⁰ Art. 270 *bis* d.l. 374/2001 conv. in l. dalla l. 438/2001: «Associazioni con finalità di terrorismo internazionale. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».

¹¹ M. Romano, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano 1987, 157.

¹² G. Narducci, *Nella differenza tra atti terroristici ed eversivi i confini del "nuovo" reato*, in *D&G* 2002, 12.

cui fulcro è rappresentato dall'anticipazione della soglia della tutela attraverso l'incriminazione di condotte prodromiche all'attacco terroristico. La presenza di organizzazioni, anche di tipo para-militare, operanti in paesi diversi e la difficoltà di individuare un, per così dire, nucleo centrale ha reso altresì necessaria l'incriminazione di condotte quali il finanziamento, la preparazione ed il supporto delle organizzazioni criminali coinvolte¹³. In quest'ultimo senso, si comprende particolarmente l'importanza del co. 2 di cui all'art. 270 bis Cp che, attraverso l'introduzione della fattispecie partecipativa, adegua il presidio penale alla peculiare conformazione di organizzazioni capaci di operare a distanza e per mezzo di strutture elementari, includendo altresì l'operato totalmente autonomo dei cosiddetti "lupi solitari". A corredo del multiforme paradigma partecipativo - e con il fine di includere tutto lo spettro fenomenologico di un terrorismo tanto magmatico quanto temibile - la normazione penale è andata nella direzione della criminalizzazione di condotte di ben diverso calibro, comprendendovi quelle di mero supporto all'organizzazione in quanto genericamente rivolte all'attuazione del programma criminoso attraverso propaganda, proselitismo, finanziamento o arruolamento (i cosiddetti reati di sostegno di cui agli artt. 270-ter e ss. Cp). A tale scelta politico-criminale del legislatore è seguita una ricca attività di elaborazione giurisprudenziale la quale, reduce da un'altrettanta corposa esperienza nell'ambito del più generale modello dei reati associativi, ha tentato di adattare i principi affermati con riguardo a questa ben conosciuta forma di criminalità al nuovo fenomeno del terrorismo internazionale.

Tuttavia, dinanzi ad un paradigma criminologico in larga parte eccentrico rispetto al sodalizio criminale mafioso drammaticamente noto al nostro ordinamento - in quanto estraneo ai tradizionali pilastri dell'accordo, del programma e dell'organizzazione rigidamente suddivisa in ruoli¹⁴ - la giurisprudenza è stata innanzi tutto chiamata a valutare la fenomenologia terroristica internazionale alla luce della formale linea di demarcazione tra il reato associativo in senso proprio (art. 270 bis Cp) e i cd. reati di sostegno (artt. 270-ter ss. Cp). Com'era, tuttavia, prevedibile, a dispetto degli sforzi di tipizzazione del

¹³ F. Fasani, *Terrorismo islamico e diritto penale*, Padova 2016, 201; R. Wenin, *L'addestramento per finalità di terrorismo alla luce delle novità introdotte dal dl 7/2015*, in *Dir. Pen. Cont.* 2015, 12 ss. Si richiamano tutte le condotte di supporto all'organizzazione terroristica ex art. 270-ter e ss. Cp: l'arruolamento con finalità di terrorismo ex art. 270-*quater* Cp, l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale ex art. 270-*quinqüies* Cp. Con il d.l. n. 7/2015 sono state introdotte nuove fattispecie. l'organizzazione di trasferimenti a finalità di terrorismo ex art. 270-*quater*.1 Cp.; l'auto-addestramento ex art. 270-*quinqüies* co.2 Cp.

¹⁴ A. Cavaliere, *Tipicità ed offesa nei reati associativi*, in *Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato*, a cura di V. Patalano, Torino 2003, 84.

legislatore la giurisprudenza ha adottato un approccio piuttosto elastico nel configurare il reato di partecipazione al gruppo terroristico, anticipando sensibilmente la “soglia di partecipazione” tramite la valorizzazione di mere condotte di propaganda, proselitismo o arruolamento, purché sostenute dall’adesione psicologica al programma criminoso dell’associazione medesima.

Senonché, il processo di progressiva estensione applicativa della condotta partecipativa non è certamente privo di rischi: da un lato, viene in considerazione il tema dell’accertamento del sostrato materiale e dell’incidenza causale del contributo del singolo rispetto agli obiettivi del gruppo terroristico; dall’altro, emerge il pericolo di una possibile rarefazione dei confini tra partecipazione, condotte di agevolazione di cui agli articoli 270-ter e ss. Cp e concorso esterno ai sensi degli artt. 110 e 270-bis Cp in una prospettiva non lontana da quella vissuta dal *case law* in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso: ora come allora, il modello dell’“anticipazione della soglia di partecipazione” rischia di minare in radice il principio di determinatezza e quello di tassatività nell’applicazione della fattispecie¹⁵.

Per meglio chiarire i termini della questione, parrebbe opportuno ripercorrere la comparazione dinamica tra l’evoluzione giurisprudenziale in tema di associazione mafiosa e la più recente e rilevante casistica sul terrorismo internazionale allo scopo di valutare la fondatezza di un’interpretazione restrittiva della condotta di partecipazione a gruppo terroristico come contributo materiale alla realizzazione degli scopi e delle finalità di cui all’art. 270-sexies Cp. In particolare, potrebbe rivelarsi utile allo scopo il recupero, anche a fini di maggiore valorizzazione dei ricordati reati terroristici “satellite” dell’associazione, quella teoria condizionalistica¹⁶ che, non immune da dubbi di eccessivo “minimalismo” nell’ambito dell’elaborazione teorica e giurisprudenziale del reato associativo, ha progressivamente lasciato il passo a concezioni di matrice funzionalista¹⁷.

¹⁵M. Ronco, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigente*, Torino 1979, 105 ss.; M. Donini, *Il concorso esterno alla vita dell’associazione e il principio di tipicità penale*, in *Dir. pen. cont.* 2017, 325 ss.

¹⁶ Cfr. V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminazione legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino 2014, 60 : «il criterio organizzatorio dovrebbe intrecciarsi con quello causale: da un lato si chiarirebbe che, senza un ingresso nell’associazione, accompagnato dall’assunzione di un ruolo funzionale alla vita della consorceria, non vi è spazio per configurare la partecipazione punibile; dall’altro si radicherebbe la rilevanza penale dell’inserimento organico nel sodalizio nel concreto svolgimento delle funzioni e/o mansioni assegnate».

¹⁷ Sull’evoluzione giurisprudenziale del modello organizzatorio-strutturale nell’ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso: C. Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino 2003, 42 ss.; V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminazione legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, cit., 52; G. Fiandaca, *La criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nella politica, nell’economia e nella giustizia in Italia, Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale. Forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna*, a cura di V. Militello-L. Paoli-J. Arnold, Friburgo 2000, 256.

4. Le vicende dell'elaborazione giurisprudenziale in materia di partecipazione ad associazione mafiosa condividono con il percorso definitorio della partecipazione a gruppo terroristico alcuni approdi legati al ritenuto carattere "onnivoro" della partecipazione medesima, intesa come centro d'attrazione di tutte le condotte *lato sensu* funzionali alla *societas sceleris*. Il raffronto fra l'elaborazione giurisprudenziale in tema di associazione a delinquere di tipo mafioso e terroristica, tuttavia, oltre ad essere giustificato dal peculiare modo d'essere dell'esperienza italiana, parrebbe in prospettiva idoneo a contribuire ad una maggiore razionalizzazione dei rapporti di forza che caratterizzano le dinamiche interne tra reati con finalità di terrorismo favorendo, per così dire, l'individuazione di strumenti atti a riequilibrare un quadro interpretativo ed applicativo talvolta fortemente sbilanciato sulla forza centripeta del paradigma partecipativo. Per di più, come già ricordato, la previsione da parte del legislatore di specifiche fattispecie di "supporto non associativo" al terrorismo internazionale sembrerebbe militare a favore del contenimento del rischio di offuscamento della linea di confine tra partecipazione e mero supporto *a latere* all'attività terroristica di cui agli articoli 270-ter e ss. Cp evitando esiti "onnivori" della fattispecie di cui al secondo co. dell'art. 270-bis Cp di quantomeno problematica compatibilità con il principio di tipicità e tassatività nell'applicazione della fattispecie¹⁸.

Riprendendo un datato ossimoro coniato in una stagione politica passata, l'analisi delle potenziali analogie tra l'evoluzione definitoria della partecipazione ad associazione di tipo mafioso e quella della partecipazione ad associazioni terroristiche offre l'opportunità di valutare se si tratti piuttosto di "convergenze parallele" in quanto a fronte di talune problematiche senz'altro assimilabili a quelle sorte in seno all'associazionismo mafioso, non parrebbe invero del tutto giustificato procedere all'integrale trapianto delle soluzioni già individuate dalla giurisprudenza sull'art.416 bis Cp sul sistema dei reati con finalità di terrorismo senza rischiare di creare crisi di rigetto. La comparazione dinamica tra i due percorsi sembrerebbe, invece, come si avrà modo di argomentare di seguito, imporre la necessità di intraprendere un percorso modellato sulle specificità del terrorismo internazionale anche al di là della, certo più tranquillizzante ma non scevra da perplessità, prospettiva di una macro-tipicità condivisa tra le fattispecie

¹⁸ M. Ronco, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, op. cit., 105 ss.; M. Donini, *Il concorso esterno alla vita dell'associazione e il principio di tipicità penale*, cit., 330 ss.

associative¹⁹.

4.1. La giurisprudenza in tema di definizione della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso di cui all'art. 416 *bis* Cp presenta un consistente e consolidato orientamento favorevole ad attrarre nella sua sfera di applicazione tutte le condotte astrattamente proiettate a favore della *societas sceleris*²⁰.

Secondo l'orientamento più risalente la condotta di partecipazione si configurava alla luce di un mero atteggiamento interiore di adesione psichica al sodalizio criminale, consistente nella messa a disposizione del singolo in favore dell'associazione. Tuttavia, l'impossibilità di accertare la maturazione della scelta di adesione nel foro interno dell'associato costituiva un *vulnus* ai principi di materialità ed offensività della condotta²¹. In altre parole, emergeva il rischio che l'addebito mosso all'associato riguardasse non tanto il suo contributo individuale, quanto piuttosto l'opera dell'associazione complessivamente considerata²². Alla luce di simili riserve, la concezione meramente psichica è stata superata con l'introduzione del paradigma causale, richiedendo che il singolo offrisse un contributo minimo ma non insignificante alla vita ed al perseguimento degli scopi della struttura associativa²³. Tale filtro interpretativo rappresentava il tentativo di contenere l'evanescenza della nozione penalmente rilevante di partecipazione associativa, restituendole maggiore consistenza obiettiva rispetto alla indubitabilmente più ineffabile concezione meramente psicologica²⁴. Purtuttavia, se per un verso la centralità del contributo causale conferiva un più rassicurante spessore di materialità alla condotta punibile, sul versante della precisione definitoria rischiava comunque di tradire i motivi della sua introduzione in quanto non del tutto capace di incrementare il tasso di determinatezza della nozione

¹⁹ L. D'Agostino, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all'esecuzione del programma criminoso*, in *Diritto Penale Contemporaneo* 2017, 85 ss.

²⁰ Cfr. Cass. 19.1.1987 Cillari, in www.italgiure.it: «la partecipazione esterna, la quale ai sensi dell'art. 110 c.p. renderebbe responsabile colui che abbia prestato al sodalizio un proprio e adeguato contributo con la consapevole volontà di operare perché lo stesso realizzasse i suoi scopi, si risolve, in realtà, nel fatto tipico della partecipazione»; V. Maiello, *Principio di legalità ed ermeneutica*, in *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio*, Padova 2005, 176.

²¹ *Ex multis*: Cass. 4.2.1988 n. 9242, in www.italgiure.it.

²² G. Fiandaca, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *IP* 1991, 17.

²³ Cass. 24.4.1985, Arslan in *CP* 1986, 822 s.

²⁴ V. Cass., 18.5.1994 in *FI* 1994, 560 s.: «la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis Cp è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo».

normativa di partecipazione associativa²⁵. In altri termini, il modello causale non solo non coglieva il *quid proprii* dell'espressione "fare parte" di cui all'art. 416-bis co. 1 Cp ma secondo parte della dottrina finiva per annullare l'autonomo ambito di operatività del concorso esterno²⁶. È sulla scorta di simili rilievi critici che, a partire dalla sentenza Graci²⁷, i giudici di legittimità hanno optato per il "paradigma organizzatorio" in base al quale la volontà del soggetto di operare a favore dell'associazione avrebbe dovuto trovare riscontro nella volontà della stessa di inserirlo nel suo tessuto organizzativo, affidandogli un ruolo stabile e permanente²⁸. Tale modello organizzatorio-strutturale è stato successivamente asseverato dalla sentenza Demitry²⁹, la quale ha il merito di aver tracciato il confine tra condotta partecipativa e concorso eventuale nell'associazione mafiosa di cui agli artt. 110 e 416-bis Cp. La nozione di partecipazione *conforme al tipo* previsto e punito dall'art. 416-bis Cp si identifica nella condotta posta in essere da parte di un soggetto compenetrato e stabilmente incardinato nell'organismo criminale con il relativo corredo di compiti specifici e stabili, viceversa il concorrente eventuale mette a disposizione il proprio contributo *atipico* a favore di coloro per i quali la condotta rilevante è proprio la stabile permanenza nell'associazione³⁰. In altre parole, il contributo esterno, ancorché episodico, consentirebbe di continuare a dar vita alla stabile permanenza del vincolo³¹ attraverso l'opera di soggetti che non fanno parte né si sentono parte dell'associazione. Il nuovo modello accolto dalla giurisprudenza presentava dunque il pregio di garantire maggiore aderenza al principio di legalità sotto il profilo della tassatività, nella misura in cui permetteva di cogliere l'essenziale linea di discriminazione tra la partecipazione ed il concorso esterno.

Tuttavia, nonostante la meritevole impronta tassativizzante, anche il ricordato paradigma organizzatorio risultava, in ultima istanza, deficitario sotto il profilo della materialità e dell'offensività della condotta incriminata poiché

²⁵ C. Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino 2003; G. Fiandaca-C.Visconti, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle Sezioni Unite*, in *FI* 2006, 88. Per gli Autori: «il linguaggio della causalità, piuttosto che riuscire ad esprimere la ragione penalistica della rilevanza delle condotte partecipative, rischia di falsarla».

²⁶ V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale. Raccolta di scritti*, Torino 2014, 102 ss.

²⁷ Cass. 1.9.1994 Graci, in *CP*1995, 539 s.

²⁸ G. De Francesco, *Gli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p.*, in *Mafia e criminalità organizzata*, a cura di G. De Francesco, Torino 1995, 34.

²⁹ Cass. S.U. 5.10.1994 Demitry, in *CP* 1995, 842 s.

³⁰ V. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano 2008, 407.

³¹ V. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa, op. cit.*, 416 s.

ignorava che all'affidamento di un determinato ruolo non consegue necessariamente l'effettivo adempimento dei compiti ad esso collegati, finendo con l'offrire ancora una volta una nozione di partecipazione eccessivamente sbilanciata su assunti di carattere formal-soggettivistico³².

A fronte dell'insufficienza degli orientamenti causale ed organizzatorio, la giurisprudenza ha coniato un terzo modello risultante dalla combinazione di due *tòpoi* della riflessione in materia: da una parte l'esigenza di verificare lo stabile inserimento del soggetto nel tessuto associativo; dall'altra la necessità di individuare l'efficienza eziologica del contributo del singolo al rafforzamento del sodalizio criminale. Quest'ultimo modello è stato ulteriormente declinato a seconda della componente privilegiata: la concezione mista "debole" riconosceva preminenza al requisito della compenetrazione organica³³ mentre quella "forte" definiva la partecipazione come l'estrinsecazione di attività effettive ed omogenee rivolte a contribuire sul piano causale all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio, attesa la sussistenza da parte dei vertici dell'associazione criminale della volontà di includervi il soggetto³⁴. In definitiva, secondo questo orientamento non sarebbe sufficiente una condivisione meramente psicologica o ideale dei fini dell'associazione ex 416-bis Cp dovendosi, piuttosto, identificare la nozione di partecipazione *conforme al tipo* previsto e punito dall'art. 416-bis Cp nella condotta posta in essere da parte di un soggetto compenetrato e stabilmente incardinato nell'organismo criminale con il relativo corredo di compiti specifici e stabili. Viceversa il concorrente eventuale metterebbe a disposizione il proprio contributo *atipico* a favore di coloro per i quali la condotta rilevante è proprio la stabile permanenza nell'associazione³⁵. In altre parole, il contributo esterno, ancorché episodico, consentirebbe di continuare a dar vita alla stabile permanenza del vincolo³⁶ attraverso l'opera di soggetti che non fanno parte né si sentono parte dell'associazione.

Il nuovo modello accolto dalla giurisprudenza presentava dunque il pregio di garantire maggiore aderenza al principio di legalità sotto il profilo della tassatività, nella misura in cui permetteva di cogliere l'essenziale linea di discriminazione tra la partecipazione ed il concorso esterno. Ad una più attenta analisi, tuttavia, nonostante la meritevole impronta tassativizzante, anche il ricordato paradigma

³² G. Fiandaca, *Orientamenti della cassazione in tema di partecipazione e concorso nell'associazione criminale*, in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano 2004, 44-45.

³³ Cass. S.U. 30.10.2002 Carnevale, in *RIDPP* 2004, 322 s.

³⁴ Cass. 28.12.2004 Andreotti, in *DPP* 2005, 593 s.

³⁵ G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano 2008, 407.

³⁶ G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, op. cit., 416 s.

organizzatorio risultava, in ultima istanza, deficitario sotto il profilo della materialità e dell'offensività della condotta incriminata poiché non consentiva comunque di collegare all'affidamento di un determinato ruolo una condotta partecipativa dotata di un sufficiente livello di determinatezza e tassatività³⁷.

Pur con le perplessità or ora sollevate, il merito di questo orientamento era comunque da cogliersi nella circostanza di non ritenere sufficiente una condivisione meramente psicologica o ideale dei programmi e delle finalità della struttura criminosa essendo, piuttosto, indispensabile la concreta assunzione di un ruolo materiale riconosciuto dalla struttura stessa e rivolto altrettanto concretamente alla realizzazione del programma di quest'ultima in un'ottica di imprescindibile *bilateralità* del legame da associazione e partecipe.

Quest'ultima elaborazione giurisprudenziale, ad oggi dominante, è stata suggellata dalla nota sentenza Mannino *bis*³⁸, la quale si è preoccupata di delimitare nettamente i confini della fattispecie partecipativa e del concorso esterno attraverso la valorizzazione del *carattere funzionale* dell'inserimento dell'associato nel sodalizio, richiedendo dunque che lo *status* acquisito nella compagine criminale si manifesti nella sua dimensione dinamica. Sotto quest'angolo visuale, mentre l'*extraneus* è utile al compimento del programma criminoso in modo occasionale e non permanente, viceversa l'*intraneus* si identifica in colui che condivide l'*affectio societatis scelerum* per mezzo di contributi espressivi di un ruolo funzionale all'interno dell'associazione di stampo mafioso³⁹. Una siffatta opzione ermeneutica impone dunque al giudice di riscontrare sul versante probatorio il compimento di atti di "effettiva militanza associativa", ancorché mediante il ricorso a indicatori fattuali⁴⁰. La necessità di verificare che l'arruolamento nei ranghi dell'associazione corrisponda ad una proiezione concreta e dinamica del ruolo assunto impedisce che si punisca indipendentemente dalla realizzazione di condotte effettivamente vantaggiose del sodalizio criminale. Parimenti, il contributo atipico del concorrente

³⁷ G. Fiandaca, *Orientamenti della cassazione in tema di partecipazione e concorso nell'associazione criminale*, in *Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali*, Milano 2004, 44-45.

³⁸ Cass. S.U. 12.7.2005 Mannino, in *DPP* 2006. Più di recente: Cass. 7.11.2019 n. 11346 («(...) Per l'accertamento della commissione di reato di cui all'art. 416-bis Cp, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale.»); Cass. 24.5.2018 n. 38504; Cass. 14.3.2017 n. 18940.

³⁹ V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminazione legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, cit., 116 ss.

⁴⁰ A tal proposito, nella sentenza Mannino *bis* fa espresso riferimento ad alcuni *facta concludentia*: ad esempio, l'affiliazione rituale, la commissione di delitti scopo, comportamenti tenuti nelle fasi di "osservazione" e "prova", etc.

non può essere semplicemente valutato alla stregua dell' idoneità ad aumentare la probabilità o il rischio della realizzazione del fatto di reato sulla base di una prognosi di mera pericolosità *ex ante* ma, all'uopo di scongiurare un'arbitraria anticipazione della soglia di punibilità, si deve procedere a valutare *ex post* l'effettiva influenza per la verifica dell'evento lesivo.

4.2. Al pari di quanto sinteticamente ricordato con particolare riguardo alla partecipazione ad associazione mafiosa, l'emersione di orientamenti interpretativi differenti in seno alla Suprema Corte in merito ai tratti distintivi della fattispecie di cui al co. 2 dell'art. 270 *bis* Cp denota la delicatezza del compito di offrire una lettura delle norme conforme ai principi fondamentali di personalità della responsabilità, materialità e offensività dell'illecito.

Secondo un primo orientamento, sarebbe sufficiente l'adesione del singolo ad una proposta che si presenta *in incertam personam*, non essendo necessario che l'organizzazione internazionale ne sia a conoscenza, neanche in maniera indiretta⁴¹. In altre parole, non solo non è indispensabile il contatto diretto tra i vertici dell'associazione ed i singoli aderenti⁴², ma il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo è ritenuto integrato anche a fronte di attività collaterali all'organigramma criminale⁴³. Alla luce di quanto affermato, in definitiva, la giurisprudenza di legittimità è convenuta sul fatto che l'inserimento del singolo nella struttura organizzativa possa consistere nello svolgimento di attività meramente preparatorie rispetto all'esecuzione del programma del gruppo⁴⁴, includendovi il proselitismo, la diffusione di strumenti di propaganda, l'assistenza agli associati, la raccolta di finanziamenti e la predisposizioni di armi⁴⁵, sino all'addestramento ed auto-addestramento ad azioni terroristiche⁴⁶. È dunque in questa prassi dilatatrice che si inseriscono le ultime pronunce che hanno incriminato condotte, per così dire, ancillari all'attività dell'associazione terroristica, come l'offrire ospitalità ai "fratelli" ritenuti pericolosi⁴⁷ ovvero il compimento di sopralluoghi di possibili obiettivi, sino a ritenere rilevante una certa assiduità negli spostamenti in Europa o la disponibilità ingiustificata di carte di

⁴¹ Cass. 13.07.2017 n. 50189.

⁴² Cass. 27.04.2018 n. 38208.

⁴³ Cass. 21.02.2017 n. 25452.

⁴⁴ Cass. 21.02.2017 n. 25452

⁴⁵ Cass. 12.07.2012 n. 46308.

⁴⁶ Cass. 27.04.2018 n. 38208.

⁴⁷ Cass. 8.11.2015 n. 2651.

credito o di contanti⁴⁸.

In direzione radicalmente opposta procede un secondo orientamento che richiede che il contributo del singolo sia invece prestato in modo tale da riscontrare un legame, ancorché flessibile, concreto e consapevole tra quest'ultimo ed il gruppo terroristico. Detto altrimenti, è necessario che venga dimostrato un contatto tra il singolo ed il gruppo alla stregua di quel paradigma minimo e non ulteriormente comprimibile del fenomeno associativo⁴⁹, in modo da scongiurare il rischio di includere condotte individuali ed autonome di soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, contribuiscono alla conservazione, rafforzamento e conseguimento degli scopi criminali dell'associazione in una prospettiva di concorso esterno nel reato⁵⁰. In ultimo, seguendo il medesimo ragionamento, anche nei casi di partecipazione a gruppi di dimensione "locale" sarebbe comunque necessario procedere ad accertamenti approfonditi volti a verificare se ed in che misura le condotte dei singoli siano idonee ad integrare un'effettiva adesione all'organizzazione internazionale⁵¹.

Per meglio chiarire i termini della complessa questione della definizione della partecipazione ad associazione terroristica, giova procedere ad una breve disamina di due pronunce paradigmatiche degli orientamenti sopra brevemente delineati.

Da una parte, viene in considerazione la pronuncia nel processo *Fathima Zahra*⁵², pioniera dell'apertura verso modelli applicativi elastici della definizione della fattispecie di partecipazione ad associazione terroristica, tanto da poter parlare, mutuando una terminologia da ordinamento di *common law*, di un vero e proprio "precedente Fathima"⁵³.

La vicenda riguardava la celebrazione del matrimonio della combattente Maria Giulia Sergio con Aldo Kobuzi, unione prodromica e funzionale all'intento di raggiungere i territori del Califfato. In questo frangente, emergevano le figure della sorella Marianna Sergio e dei genitori, tutti successivamente convertitisi all'Islam e determinati a loro volta a trasferirsi nelle terre dell'IS. Il pubblico ministero contestava il reato di cui all'art. 270-bis co. 2 Cp non solo ai familiari di Maria Giulia, ma anche a tutta una serie di soggetti accusati di aver facilitato la conoscenza degli

⁴⁸ Cass. 4.04.2017 n. 18719.

⁴⁹ Cass. 9.10.2018 n. 51654.

⁵⁰ Cfr. Cass. 11.10.2006 n. 1072; Cass. 14.03.2010 n. 1654.

⁵¹ Cass. 23.02.2018 n. 40348.

⁵² Ass. Milano 19.12.2016 n. 8.

⁵³ R. Bertolesi, *Il 'caso Fathima' e le condotte di supporto ad un'organizzazione terroristica*, in *Dir. pen. cont.* 2016, 1 ss.

spesi ed organizzato il loro matrimonio, includendovi attività come la messa a disposizione della propria abitazione per la cerimonia oppure, ad esempio, la persuasione operata dalla sorella nei confronti dei genitori della giovane *foreign fighter*.

L'impianto motivazionale della sentenza ha affrontato la possibilità di qualificare le condotte di ciascuno degli imputati come attività di partecipazione nell'associazione terroristica in forza della disarticolazione e del *modus operandi* delle singole cellule capaci di mettere in relazione persone assimilate da un comune progetto politico-criminale, fungendo così da "catalizzatore diffuso" di quell'*affectio societatis* costituente lo scopo sociale del sodalizio⁵⁴. In altre parole, è la stessa peculiare struttura della cellula terroristica che implicherebbe che i singoli non siano necessariamente in contatto con il nucleo centrale dell'organizzazione, essendo viceversa sufficiente che il partecipe si "metta a disposizione" anche di un solo "nodo" della più diffusa rete dei gruppi terroristici. A detta dei giudici, una simile conclusione non deriverebbe induttivamente dalla sola adesione psicologica-ideologica al fondamentalismo islamico, ma dalla considerazione di elementi identitari tipici, in positivo come anche in negativo, dell'associazione terroristica come, tra gli altri, l'assenza di propri riti di iniziazione o di "selezioni all'entrata", la non necessità di sofisticati piani d'azione volti a garantire l'impunità o l'anonimato dei terroristi, l'interesse alla rivendicazione di qualsiasi atto terroristico. In definitiva, l'allargamento delle maglie applicative della fattispecie di partecipazione ad associazione terroristica sarebbe solo apparente, costituendo in realtà l'operazione interpretativa necessaria a scongiurare l'utilizzo di canoni inappropriati in quanto nati ed elaborati per altre e ben diverse associazioni criminali. La Corte di Cassazione ha confermato l'impianto del primo grado ritenendo che le condotte degli imputati si collocassero in modo logicamente coerente nell'alveo della risposta all'invito dell'IS alla *Jihad* non tanto attraverso l'adesione al mero contenuto ideologico, quanto piuttosto alla concreta modalità operativa che per l'IS riveste il nucleo centrale del programma dell'associazione. In altre parole, la Corte ha ritenuto che ciascun imputato avesse assunto un atteggiamento psicologico volto a rendere del tutto concreto l'apporto di ciascuno degli appartenenti all'associazione, sia in termini di coinvolgimento diretto nelle azioni militari che di sostegno concreto alla diffusione⁵⁵.

Rispetto all'interpretazione estensiva della condotta partecipativa, si collocano in senso diametralmente opposto due diverse pronunce della Cassazione,

⁵⁴ Cass. 11.06.2008 n. 31389.

⁵⁵ Cass. 19.11.2019 n. 49856.

segnatamente la n. 50189/2017⁵⁶ e la n.14502/2017⁵⁷ le quali non solo hanno contestato la carenza sotto il profilo del principio di materialità dei precedenti in materia di terrorismo jihadista, ma hanno altresì auspicato l'arginamento dell'espansione incontrollata del perimetro della fattispecie attraverso il ricorso ai principi di diritto maturati nell'ambito della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Le pronunce partivano, invero, dalle stesse premesse dell'orientamento precedente, convenendo pacificamente sui tratti distintivi che fanno del terrorismo islamico un fenomeno quanto mai peculiare: l'esistenza di una struttura organizzativa anche di carattere rudimentale⁵⁸, un programma criminoso non necessariamente definito⁵⁹ e l'opportunità di ridefinire l'idoneità dell'organizzazione ad attuare il piano, ovverosia la sua concreta pericolosità⁶⁰. A quest'ultimo proposito, si dava altresì atto della significativa destrutturazione del requisito organizzativo proprio della tradizione interpretativa dell'associazionismo mafioso e della valorizzazione dell'adesione psicologica al programma criminoso con il conseguente allargamento dell'ambito applicativo della fattispecie sino al punto di svuotare il controllo giurisdizionale in ordine alla materialità della condotta partecipativa ed alla sua concreta rilevanza sul piano dell'offensività. Allo scopo di scongiurare tale deriva, la Suprema Corte ha richiamato i principi elaborati in ambito di partecipazione ad associazioni criminosi di stampo mafioso, seppur pervenendo a soluzioni interpretative differenti. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che è lo stesso *status* di partecipe a doversi intendere *in senso dinamico e funzionalistico*, a fronte di una posizione mai stabile e predefinita ma piuttosto vincolata al ruolo in cui i singoli sono di volta in volta inseriti; inoltre, è necessario verificare se l'inserimento nella compagine associativa è causalmente in grado di rafforzare l'affidamento della stessa sulla persistente disponibilità degli adepti⁶¹. A fronte di queste considerazioni, la sentenza n. 50189/17 ha introdotto il paradigma interpretativo della cosiddetta "adesione spontanea", vale a dire quell'attività in cui il neofita rafforza e consolida il sodalizio terroristico, ancorché consistente in uno schema organizzativo "minimo", per mezzo di condotte che abbiano un grado di offensività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso

⁵⁶ Cass.13.07.2017 n. 50189.

⁵⁷ Cass. 19.12.2017 n.14503.

⁵⁸ Cfr. Cass. 25.5.2006 n. 24994.

⁵⁹ Cass. 23.02.2012 n. 1225; Cass. 4.7.2013 n. 46340.

⁶⁰ Cass. 14.07.2016 n. 48001.

⁶¹ Cfr. Cass. 12.11.2010 n. 4105.

attraverso la violenza terroristica⁶². Questa chiave di lettura basata sulla combinazione di requisiti oggettivi (pur embrionali) e soggettivi (pur con la ricordata declinazione spontaneistica) non determinerebbe una svalutazione dell'elemento strutturale del reato tale da anticipare la repressione penale sino al punto di incriminare la mera adesione ad un'ideologia. Un simile assetto interpretativo ha portato la Corte di Cassazione a confermare la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 270-bis co. 2 Cp emessa dal GIP del Tribunale di Venezia, contro la quale gli imputati avevano proposto riesame. Questi ultimi erano accusati di aver costituito una "cellula" radicalizzata rivolta al proselitismo antioccidentale jihadista a favore dello Stato Islamico, attraverso la diffusione di video e messaggi di incitamento e propaganda via *internet*, nonché attraverso l'addestramento e l'auto addestramento per commettere attentati, tra i quali l'esplosione del Ponte di Rialto. È dunque in questo frangente che il paradigma dell'"adesione spontanea" è stato utilizzato per rigettare il nucleo comune dei ricorsi degli imputati, il quale mirava a sostenere la non configurabilità del reato *ex. art. 270-bis Cp* per mancanza degli elementi oggettivi essenziali e per la confusione tra mera adesione ideologica estremista ed effettiva partecipazione ad una struttura organizzativa di matrice terroristica jihadista.

In definitiva, la Corte ha sostenuto che la dimensione plausibile di partecipazione "per adesione" ad un modello di associazione terroristica può dirsi configurato fermo la sussistenza di uno schema organizzativo "minimo", caratterizzato da grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma attraverso la violenza terroristica.

Per altro verso, i giudici della pronuncia n. 14503/17 sono ritornati sull'inidoneità ad integrare la fattispecie partecipativa di una singola condotta di supporto agli obiettivi del sodalizio, ribadendo la necessità di verificare che l'inserimento del soggetto nell'organizzazione terroristica sia inequivocabile. La vicenda processuale traeva origine dall'istanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino marocchino accusato di aver aderito all'organizzazione terroristica denominata Stato Islamico e per aver istigato propri connazionali non solo ad aderirvi (art. 270 *bis* Cp) ma altresì ad intraprendere attività di spaccio di stupefacenti (art. 302 Cp). Il GIP presso il Tribunale di Perugia disponeva la misura cautelare in carcere unicamente per l'ipotesi di cessione di hashish, rigettando l'istanza della Procura per le residue contestazioni. Il PM impugnava l'ordinanza in funzione di giudice d'appello

⁶² Cass.13.07.2017 n. 50189.

cautelare che, accogliendo parzialmente i motivi di doglianza, applicava la misura cautelare anche per il delitto di cessione di cocaina, tuttavia confermando nel resto l'ordinanza del GIP. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso in Cassazione il PM quanto al rigetto dell'istanza cautelare per i reati di cui agli artt. 270 bis Cp, lamentando un vizio di motivazione per la scorretta valutazione degli elementi indiziari inerenti alla partecipazione all'organizzazione terroristica poiché, secondo l'ipotesi accusatoria, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni assunte nel corso delle indagini sarebbero emersi gravi e concordanti indizi della partecipazione dell'imputato all'ISIS. La S.C. non solo ha accolto le doglianze del Pubblico Ministero, ma ha altresì avuto cura di sottolineare la necessità di scongiurare il rischio che si ravvisa nei più recenti orientamenti giurisprudenziali, di allargare l'ambito applicativo della fattispecie tanto da svuotare il controllo giurisdizionale in ordine alla materialità della condotta partecipativa e alla sua concreta incidenza causale sull'associazione criminosa.

Detto altrimenti, *il contributo del singolo partecipe non può essere smaterializzato, meramente soggettivizzato, limitato alla idea eversiva, privo di valenza causale ovvero ignoto all'associazione terroristica alla cui attuazione del programma criminoso si intende contribuire*⁶³. Inoltre, nel dichiarato intento di prendere le distanze da tutte quelle costruzioni giuridiche che ritengono sufficiente l'adesione a proposte *in incertam personam*, viene affrontata la questione della natura del legame tra il singolo e l'organizzazione pervenendo a soluzioni leggermente differenti dalla pronuncia 50189/2017. In particolare, si è ritenuto che il rapporto tra il neofita ed il gruppo terroristico debba essere *biunivoco* ovvero sia caratterizzato dalla consapevolezza - seppur mediata, riflessa ed indiretta - da parte dell'associazione terroristica di poter fare affidamento sull'aspirante adepto. Nel medesimo senso va inoltre letto il rifiuto di ritenere automaticamente raggiunta la dimostrazione della partecipazione di un soggetto ad una cellula locale di matrice jihadista sol che si acquisisca la prova dell'adesione psicologica dello stesso all'associazione terroristica internazionale cui il sodalizio si ispira.

In definitiva, parrebbe emergere la tendenza della più recente giurisprudenza a dirigersi verso un percorso di reinserimento della fattispecie partecipativa in associazione terroristica nell'alveo dei principi di determinatezza e materialità, allo scopo di arginare il ricorso a scorciatoie probatorie fondate su

⁶³ Cass. 19.12.2017 n. 14503.

indici sintomatici di adesione spontanea ed unilaterale che rischiano di incriminare soggetti i quali, nei fatti, non hanno legami con il gruppo terroristico né la capacità di contribuire agli obiettivi criminali dello stesso. In altre parole, la volontà parrebbe essere quella di evitare che la confusione tra le condotte meramente indiziarie di partecipazione all'associazione terroristica e quelle di per sé sufficienti ad integrare la fattispecie partecipativa, possa determinare un giudizio di responsabilità penale disancorata dalla prova dell'inserimento effettivo dell'imputato nella struttura del sodalizio. In quest'ottica, il richiamo alla necessità di accertare la bilateralità e la materialità dei contatti tra il presunto partecipe e l'organizzazione terroristica laddove si voglia sostenere l'accusa di partecipazione alla stessa risultava altresì utile a scongiurare il rischio di nuove forme di iper-soggettivizzazione dell'illecito più conforme alle logiche del diritto penale del nemico⁶⁴ che di un diritto penale costituzionalmente orientato – nella lettera come nella pratica della legge – ai principi di colpevolezza ed offensività.

5. La sintetica disamina fin qui condotta conferma che l'ambito dei reati associativi costituisce il luogo privilegiato per indagare il rapporto che intercorre tra riserva di legge e giurisprudenza⁶⁵. In effetti, la tendenza interpretativa "estensiva" nella definizione della partecipazione all'associazione di stampo mafioso trova non poche corrispondenze nella definizione *in action* della "partecipazione" all'organizzazione terroristica pur nella richiamata necessità di contenere il rischio di soluzioni di dubbia compatibilità con il principio di tipicità della fattispecie penale e della correlativa tassatività della sua applicazione⁶⁶. L'attitudine pretoria ad «attrarre nell'area di operatività della fattispecie l'intera gamma delle condotte in astratto funzionali alla vita dell'associazione»⁶⁷ risulta,

⁶⁴ G. De Francesco, *Crepuscolo di dogmi? Appunti sparsi su di una problematica 'moderna'*, in questa rivista, 2017, 20, F. Palazzo, *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in *Quest. giust.*, 2006, 666-686, Id., *Principio di legalità e giustizia penale*, in *Cass. pen.*, 2016, 2695, G. Fiandaca, *Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuovere*, in A. Gamberini, R. Orlandi (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Bologna, 2007, 179-197, M. Donini, *Diritto penale di lotta vs. diritto penale del nemico*, in A. Gamberini, R. Orlandi (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, cit., 131-178.; M. Pelissero, *Contrasto al terrorismo internazionale e il diritto penale al limite*, in *Quest. giust. (Gli speciali)* 2016, 112.

⁶⁵ G. Fiandaca, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *RIDPP* 2001, 353; V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino 2014, 100.

⁶⁶ Cfr. M. Ronco, *Il principio di tipicità della fattispecie penale nell'ordinamento vigente*, Torino 1979.

⁶⁷ V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, cit., 51: «la prassi si è, in sostanza, incaricata di superare la tradizionale funzione garantistico/selettiva storicamente adempiuta dalla tipicità penale [...]».

infatti, perennemente afflitta dalla ritenuta, e per molti versi condivisibile, necessità di contemperare le esigenze legate alla garanzia di una risposta ferma e rigorosa ad un fenomeno di evidente allarme sociale con quelle del contenimento del rischio di derive non garantiste.

Tuttavia, la mobilità del predetto equilibrio si è manifestata in termini particolarmente significativi proprio nell'ambito del terrorismo internazionale. Nel richiamato intento di garantire un ampio ed incisivo intervento pubblico di prevenzione e repressione di condotte di tale gravità interna ed internazionale, la giurisprudenza si è orientata in favore di una definizione elastica della condotta di cui all'art. 270-bis co.2 Cp. Laddove, infatti, faticosamente si approdava al "modello misto" relativamente all'associazionismo mafioso, in ambito terroristico veniva tendenzialmente ritenuta sufficiente anche la condotta di chi, in ragione della propria "vocazione al martirio", si rendesse disponibile a combattere per la *Jihad* indipendentemente dalla sussistenza di alcuni elementi fondamentali nella definizione della condotta partecipativa: dall'inserimento più o meno stabile nel tessuto organizzativo, alla bilateralità dei contatti o all'efficacia eziologica della condotta rispetto alle finalità del gruppo criminale⁶⁸.

Da qui la ricordata "convergenza parallela" tra le vicende delle due fattispecie associative. Mentre nei reati associativi a struttura tradizionale si richiedeva che l'organizzazione, ancorché rudimentale, presentasse un grado di effettività sufficiente a rendere possibile l'attuazione del progetto criminoso, per le reti terroristiche e le relative cellule affiliate è stata progressivamente considerata sufficiente la prova dell'adesione psicologica al programma, anch'esso genericamente inteso, del sodalizio internazionale come nella paradigmatica ipotesi dell'attività di diffusione del messaggio terroristico⁶⁹. Tuttavia, risulta evidente come la locuzione "far parte" richiamata dal co.2 di cui all'art. 270-bis Cp non sembri potersi riferire *sic et simpliciter* alla condivisione psicologica del programma criminoso non raramente perfino nemmeno minimamente definito nelle sue coordinate spazio-temporali; come è altrettanto evidente che le analogie individuate con il fenomeno mafioso non sono sufficienti a rinvenire nel mero trapianto delle *regulae iuris* per quello elaborati il rimedio alle criticità interpretative inerenti la partecipazione terroristica. In definitiva, a fronte di una probabile compromissione dei principi di tipicità e tassatività penale, non parrebbe

⁶⁸ F. Fasani, *Terrorismo islamico e diritto penale*, cit., 269.

⁶⁹ L. D'Agostino, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all'esecuzione del programma criminoso*, in *Diritto Penale Contemporaneo* 2017, 87.

inopportuno procedere ad uno studio di fattibilità volto all'individuazione di una soluzione che si adatti alle specificità del fenomeno in oggetto e provi a separare i destini di due fattispecie associative inidonee ad una *reductio ad unum*. Come si avrà modo di meglio precisare di seguito, un percorso interpretativo di questo genere permetterebbe altresì di garantire alle fattispecie "satellite-non partecipative" del microcosmo dei reati terroristici uno spazio applicativo attualmente considerevolmente ridotto dall'ampiezza dei confini della partecipazione.

6. L'estensione incontrollata della nozione di "partecipazione" anche a condotte di remoto o prevalentemente ideologico sostegno alle finalità dell'associazione terroristica provoca una seconda conseguenza di non poco momento: l'evanescenza della linea di demarcazione tra il reato associativo in senso proprio e le altre condotte, per così dire, "ancillari" inquadrare nelle disposizioni di cui agli artt. 270-ter e ss.⁷⁰. Si fa qui riferimento a quelle attività in varia guisa prodromiche all'attacco terroristico poste in essere da soggetti che rafforzano le capacità operative dell'organizzazione senza essere inseriti al suo interno né operando in modo tale da integrare forme di concorso esterno⁷¹.

Invero, giova a tal proposito ricordare che se sul piano dell'*an* l'introduzione di una tutela iper-anticipata dal terrorismo internazionale risponde a specifici vincoli internazionali ed europei⁷², sul versante del *quomodo* di tale anticipazione altrettanto chiara è la volontà del legislatore internazionale e (a cascata) di quello domestico di distinguere le attività di mero rafforzamento da quelle "qualificate" di concreta partecipazione all'associazione terroristica in una dosimetria sostanziale e sanzionatoria che rimane la cifra caratteristica di tutti i sistemi di contrasto

⁷⁰ Si fa riferimento alle condotte di cui agli artt. 270-ter, assistenza agli associati; 270- quater, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 270- quateri, organizzazioni di trasferimenti a finalità di terrorismo; 270-quinquies, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-quinquiesi, finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. In dottrina: F. Fasani, *Le nuove fattispecie antiterrorismo: una prima lettura*, in *DPP* 2015, 8, 927; F. Fasani, *Un nuovo intervento di contrasto al terrorismo internazionale*, in *DPP* 2016, 1556 ss.

⁷¹ L. D'Agostino, *I margini applicativi della condotta di partecipazione all'associazione terroristica: adesione psicologica e contributo causale all'esecuzione del programma criminoso*, in *Diritto Penale Contemporaneo* 2017, 94: precisa che a tale conclusione si può giungere prendendo in considerazione la clausola di riserva *al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis*.

⁷² La Risoluzione n. 2178 del 2014 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU descrive i combattenti alla stregua di, *individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict*.

nazionali adottati a valle dei numerosi strumenti internazionali in materia. Tuttavia, il percorso giurisprudenziale di attuazione dello sforzo legislativo di affinare e differenziare l'architettura sanzionatoria si è comprensibilmente rivelato piuttosto faticoso. L'ineffabilità della struttura del gruppo terroristico, unita all'elasticità della nozione di partecipazione, non ha favorito l'aderenza a quella *ratio* distintiva tra condotte prodromiche o collaterali, autonomamente punite e comparativamente meno gravi e l'effettiva partecipazione del reo al sodalizio terroristico. Il risultato di una simile tendenza si concretizza in una possibile deriva in forza della quale, a fronte del raggiungimento della prova di condotte di supporto, la sussistenza della partecipazione all'organizzazione viene identificata *sic et simpliciter* anche nella mera adesione agli ideali violenti *jihadisti*.

Da questo angolo visuale, tuttavia, a differenza di quanto possa più facilmente avvenire nel contesto tipico dell'associazione a delinquere di tipo mafioso, un eventuale eccesso di curvatura "psicologica" nella definizione della partecipazione all'associazione terroristica non pare poter essere compensato da evidenze fattuali sull'effettivo e concreto ruolo assunto nell'organizzazione. Il primo motore della valutazione della condotta partecipativa si fonda, nello *screening* dell'art. 270 *bis* Cp e nella conseguente diagnosi differenziale rispetto alle altre ipotesi, innanzi tutto sul parametro discriminante dell'atteggiamento interno del soggetto ma l'enfasi, pur dichiaratamente richiamata dalla giurisprudenza, sulla distinzione tra l'elemento soggettivo della partecipazione e quello che sostiene le altre ipotesi non è ancora sufficiente a mantenere nella prassi come nella lettera della legge la distinzione tra partecipazione e condotte di (comparativamente meno grave) supporto.

Un'impostazione di questo tipo parrebbe, infatti, criticabile sotto due punti di vista. Per un verso, tradisce gli intenti legislativi rendendo superflua la distinzione tra chi compie una semplice attività collaterale di supporto e chi è viceversa da ritenersi vero e proprio affiliato, atteso che entrambi potrebbero soggettivamente sostenere l'ideologia *jihadista* in termini pressoché identici. Per altro verso, determina il rischio di indulgere verso forme di *interpretatio abrogans* delle ipotesi, per così dire, "minori". Nell'impossibilità logica, criminologica, giuridica e processuale di accertare un ipotetico diverso "gradiente" di condivisione dei principi criminali dell'IS in coloro che, ad esempio, partecipano al gruppo criminale o, invece, decidono di arruolarsi con finalità di terrorismo (art. 270-*quater* Cp), il porto sicuro finisce con l'essere l'opzione a favore del reato di cui all'art. 270 *bis* Cp.

La conseguenza che parrebbe seguire tale percorso ermeneutico è

l'attribuzione al reato di partecipazione a gruppo terroristico di un ruolo ancora più rilevante di quello, già di non poco momento, di centro gravitazionale del sistema dei reati terroristici, potendosi, piuttosto, tale fattispecie avviare verso una conversione in vero e proprio *black hole* nella galassia reati commessi con finalità di terrorismo inevitabilmente attratti e fagocitati dall'ipotesi associativa. Al fine, dunque, di restituire corpo e varietà al complesso caleidoscopio dei reati terroristici, non sembrerebbe inopportuno valutare la plausibilità di un'interpretazione restrittiva della nozione di partecipazione, lasciando in tal modo spazio per una graduazione interna della gravità intrinseca delle variegate condotte di supporto all'associazione criminale e ritornando all'ideale scala discendente delle diverse ipotesi richiamate dagli stessi documenti internazionali prim'ancora che dalla legislazione interna.

7. Tra le convergenze, per così dire, "reali" e non "parallele" tra le vicende della partecipazione ad associazione mafiosa e di quella ad associazione terroristica ve n'è una che, ai fini che qui interessano, risulta particolarmente degna di nota. Si tratta dell'esigenza, già manifestata da parte della dottrina⁷³ con riguardo alla fattispecie di concorso esterno ad associazione *ex art. 416-bis Cp*, di interpretare restrittivamente la nozione di concorso allo scopo di conservare spazio applicativo ad ipotesi *minoris iuris* ma comunque fondamentali per la tenuta generale del sistema di contrasto all'associazionismo mafioso. Centrale nel percorso di riequilibrio interno tra le fattispecie viene, del tutto correttamente, considerata l'emersione del paradigma causale riconosciuto a partire dalla sentenza Arslan come potenzialmente capace di rendere maggiormente corposa ed afferrabile la nozione penalmente rilevante di partecipazione associativa, superando le incertezze legate a letture meramente psicologiche in un'ottica costituzionalmente orientata⁷⁴. Passando ad esaminare i rapporti tra la condotta di concorso esterno e le altre fattispecie di mero supporto "non partecipativo" all'associazione si afferma come «l'impostazione causale dell'istituto, pur alterata e sbiadita nel tempo, ne rappresenti un tratto distintivo irrinunciabile, senza la quale *sfumerebbero fino a scomparire del tutto le distinzioni con le attigue figure* di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416 *ter* c.p., di favoreggiamento aggravato prevista dal combinato disposto degli artt. 378 c.p. e 7, l. 152/1991, di assistenza agli associati di cui all'art. 418 c.p., e di depistaggio di cui all'art. 375 c.p.». Più nel dettaglio si

⁷³ I. Giugni, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, in *AP* 2018, 2.

⁷⁴ Così, C. Visconti, *Contiguità alle mafie e responsabilità penale*, Torino 2003, 129.

richiede⁷⁵ «un contributo tale da aver consentito all'associazione di restare in vita» nella prospettiva generale di elevare significativamente il livello di offensività e materialità del tipo di fatto incriminato compensando il *deficit* di disvalore derivante dalla mancanza dell'*affectio societatis*. Si conclude, dunque, nel senso che una differente interpretazione – ossia la costruzione in termini “a-causali” del concorso esterno nella condotta di partecipazione – seppur più rispettosa del principio di legalità, sarebbe priva di senso se valutata dal punto di vista politico-criminale, in particolare, sotto i profili di materialità, offensività e proporzionalità, oltre che presentare una serie di inconvenienti quali, per l'appunto, la disparità di trattamento rispetto ad altre forme di contiguità tipizzate (quali, ad esempio, gli artt. 418 e 378 Cp).

Rispetto alla partecipazione ex art.416-bis Cp si rileva⁷⁶ altresì la necessità di affiancare all'accertamento dell'efficacia causale⁷⁷ della condotta anche il ricorso al criterio organizzatorio idoneo, intrecciandosi con quello causale, da un lato a chiarire che, senza un ingresso nell'associazione, accompagnato dall'assunzione di un ruolo funzionale alla vita della consorteria, non vi è spazio per configurare la partecipazione punibile e dall'altro a radicare la rilevanza penale dell'inserimento organico nel sodalizio nel concreto svolgimento delle funzioni e/o mansioni assegnate.

Pur con finalità e modalità differenti, anche la definizione della partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso ha, limitatamente ai rapporti sistematici con le altre ipotesi di supporto al gruppo criminale e alla necessità di compensare l'eventuale carenza dell'assunzione di un ruolo predeterminato nell'associazione medesima, visto parte della dottrina impegnata nel recupero del paradigma causale rigorosamente inteso non potendosi la partecipazione esaurire in una manifestazione positiva di volontà del singolo di

⁷⁵ I. Giugni, *Il problema della causalità nel concorso esterno*, in *Dir. Pen. Con.* 2017, 21 ss.

⁷⁶ Così, V. Maiello, *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino 2014, 60.

⁷⁷ In argomento v. anche M. Donini, *Il concorso esterno alla vita dell'associazione e il principio di tipicità penale*, in *Dir. pen. cont.* 2017, 346: «Beninteso ci sono oggi almeno 'x' tipologie di condotte che rilevano sicuramente ai sensi della sentenza Mannino delle sezioni Unite, ma ce ne sono altre che non dovrebbero rilevare in quanto non rispondono al paradigma causale, e altre ancora che dovrebbero rilevare comunque perché molto significative e tali da attestare che non sempre il paradigma causale deve ritenersi adeguato. Tale situazione attende perciò un intervento legislativo, che forse non sarà miracolistico, e tuttavia potrà chiarire la cornice editale adatta a questa varietà di possibili apporti esterni, e ciò che dovrà essere oggetto di contestazione, anziché di semplice prova, al fine di rendere processualmente gestibile questa forma di responsabilità.» Tuttavia, nonostante la possibilità di superare il paradigma causale, secondo l'Autore non si può eludere completamente il controllo sull'effettiva incidenza causale della condotta al perseguimento dei fini dell'associazione.

aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione da parte dello stesso, di un effettivo contributo (...) destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Sul piano probatorio si rileva, infine, come essendo la soglia minima di contributo ipotizzabile in termini di “mera disponibilità” destinata per lo più a restare puramente teorica, essa dovrà essere necessariamente spostata in avanti sino ad individuare una circostanza di fatto che sia altrimenti indicativa di un contributo fattivo e consapevole arrecato alla vita dell’ente, potendo in tal modo l’“inserimento organico” nella struttura organizzativa essere dimostrabile non già in base ad un’ineffabile volontà di “affiliazione”, bensì per *facta concludentia*, cioè in base a comportamenti, coscienti, volontari e obiettivamente definibili come concausa dell’evento del reato associativo⁷⁸.

Orbene, pur nella diversità dei due fenomeni criminali oggetto del presente studio, entrambi parrebbero poter essere descritti iconograficamente riprendendo alcune figure retoriche usate da parte della letteratura economico manageriale⁷⁹ per definire attraverso metafore specifici contesti organizzativi. In particolare, all’associazione a delinquere di tipo mafioso parrebbe adattarsi la metafora dell’organizzazione come *macchina*, ove, come precedentemente ricordato passando in rassegna le tappe fondamentali dell’evoluzione giurisprudenziale, la struttura e i meccanismi di funzionamento, assunzione e divisione dei ruoli, adozione delle decisioni caratterizzano in modo prevalente l’attività delle stesse facendo, per così dire, passare in secondo piano il “merito” del programma criminale di volta in volta adeguato ed aggiornato al momento storico e capace di passare dalla criminalità a base violenta, a quella estorsiva, da quella in materia di stupefacenti o armi allo sfruttamento della prostituzione o dell’immigrazione clandestina fino alla criminalità contro la Pubblica Amministrazione e alle più moderne forme di criminalità finanziaria. Nel caso del gruppo terroristico, invece, in senso diametralmente opposto la metafora che meglio parrebbe condensare il *proprium* di queste forme organizzative criminali è quella del sistema ideologico ove, al contrario di quanto appena rilevato per l’associazione *ex art.416 bis Cp* è l’ideologia di base a contrassegnare un fenomeno associativo capace di assumere, all’occorrenza, le forme più diversificate dal *minimum* dell’azione del *lonely wolf* fino all’organizzazione para-militare e para-statale. Pur nella diversità, in entrambe le ipotesi di associazionismo criminale il ricorso storico del paradigma causale risulta particolarmente utile in quanto capace di contribuire ad una definizione

⁷⁸ Così G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, 2015, 366 ss.

⁷⁹ Così G. Morgan, *Images. Metafore dell’organizzazione*, Milano, 2002 (ristampa 2020), 31 ss. e 161 ss.

compatibile con il principio di tipicità delle condotte partecipative inserite in “contesti liquidi” o perché, come nel caso nella mafia, i meccanismi organizzativi mutano rapidamente nel tempo e si prestano ad interpretazioni indefinitamente estensive o perché, come nell’ipotesi del gruppo terroristico, la destrutturazione organizzativa rende indispensabile fornire un “porto sicuro” all’interprete.

Più nel dettaglio, per le associazioni di tipo mafioso la “liquidità” è riferibile a situazioni che rispetto alla partecipazione si pongono, per dir così, in posizione di straordinarietà o perché legate alla figura del concorso esterno o, più in generale, perché non è, per le ragioni più diverse, agevolmente identificabile il ruolo assunto dal soggetto all’interno di una struttura organizzativa per lo più caratterizzata da un’architettura sufficientemente definita e basata su una divisione in compiti, nelle associazioni terroristiche la liquidità delle strutture di riferimento è la cifra caratteristica del fenomeno criminale trattandosi di una forma di associazionismo prevalentemente restio a strutture classicamente intese. Invero, come rilevato in precedenza, date anche le specifiche caratteristiche del terrorismo internazionale di matrice islamica la partecipazione al gruppo presenta un livello di adesione psicologica fortemente connotato da richiami ideologico/religiosi che, rispetto all’*affectio societatis mafiosae*, presentano un livello di ancora maggiore coinvolgimento essendo, come fatto palese dai casi giurisprudenziali citati, frequentemente collegati anche ad un cambio radicale di vita, luoghi di residenza e financo nome. Tuttavia, è proprio in un contesto così fortemente ideologizzato ma altrettanto fortemente destrutturato sul piano organizzativo che il ricorso storico del paradigma causale come criterio-principe di definizione delle condotte di partecipazione parrebbe mostrare la sua forza di sistema, richiamando alla necessità di ancorare l’accusa a qualcosa di più della mera adesione, foss’anche militante, ai principi della *Jihad*. Il paradigma causale classico, per molti aspetti ampiamente superato nell’ambito della responsabilità penale individuale, del concorso di persone nel reato e nel sistema dei reati associativi potrebbe, per le medesime ragioni che avevano, non senza ragione, indotto dottrina e giurisprudenza ad rimodularlo in senso meno restrittivo, risultare perfettamente adatto a fornire possibili risposte alle domande di ricerca del presente scritto fornendo l’infrastruttura teorica e giuridica per un’autentica ridefinizione in termini costituzionalmente orientati della partecipazione ad associazione terroristica e per l’interpretazione conservativa dei reati satellite della partecipazione ad associazione terroristica.

L’interpretazione causalmente orientata della partecipazione a gruppo terroristico non parrebbe, inoltre, suscettibile di determinare la negazione

dell'irrinunciabile modello dell'anticipazione della soglia della tutela penale qualora il paradigma venisse interpretato nei termini, non sconosciuti alla giurisprudenza, di necessità di valutare l'efficacia dell'attività svolta rispetto alla programmazione, preparazione ed attuazione di un programma criminale sufficientemente identificato nelle sue coordinate spazio-tempo. Ferma restando la non necessità di attendere la concretizzazione del programma criminale, il vincolo ad inserire il contributo partecipativo in un contesto "meno liquido" della mera adesione ideologica permetterebbe di recuperare i fondamentali della dimensione associativa anche in contesti poco o per nulla strutturati come quelli legati al terrorismo internazionale, lasciando altresì spazio di operatività alle altre fattispecie "satellite" idonee ad attrarre tutte le attività collaterali non ancora idonee ad assumere le fattezze di un programma criminale minimamente riconoscibile⁸⁰ a beneficio dell'efficacia complessiva del sistema ed a conferma della non necessità di porre in antitesi esigenze della sicurezza e rispetto delle garanzie nemmeno quando sia in gioco la sopravvivenza stessa delle istituzioni democratiche.

⁸⁰ Da un punto di vista comparatistico, giova ricordare come all'interno del dibattito sviluppatosi intorno alla condotta di "sostegno" prevista dal §129 StGB, alcuni Autori hanno affermato che il contributo del sostenitore deve risultare effettivamente concausale per l'esistenza del potenziale criminale dell'associazione essendo tale «da avvantaggiare in concreto tutta l'associazione», o comunque si sia rivelato «in qualche modo vantaggioso per il raggiungimento dei fini dell'associazione» (Così, H. J. Rudolphi, *Verteidigerhandeln als Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung i. S. der §§129 und 129a StGB*, in *Festschrift für Bruns* 1978, 330 ss.) oppure ancora «abbia quantomeno rafforzato nei membri di quest'ultima la volontà di realizzare il programma criminoso» (Così, K. Lackner-K. Kühl, *Strafgesetzbuch*, Monaco 2007, 6 ss.). Analogamente, la clausola generale austriaca di cui al 2° co. del § 278 StGB, richiede che la condotta sia stata realizzata «in modo da agevolare l'associazione» (Così, O. Triffterer, in *Triffterer-Rainer Kommentar StGB*, 57 ss.).